

TRIBUNALE DI CATANIA

-SEZIONE LAVORO-

Ricorso ex art 414 cpc e contestuale istanza ex art 151 cpc

Per la prof.ssa POLIZZI Adriana nata a Catania il 31.05.1966 e residente in Via dei Ciclopi, n. 160, Aci Catena, c.f. PLZDRN66E71C351I, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava con studio in Via Cesare Battisti 108, Messina, ivi elettivamente domiciliata e che intende ricevere le comunicazioni e i biglietti di cancelleria ai seguenti indirizzi: (avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it; fax 090346288, c.f. LCVVCN74 D13F158Q), giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, *ricorrente*

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA , in persona del Ministro p.t., *resistente*

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del Direttore p.t.; *resistente*

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del Direttore p.t.; , *resistente*

\*\*\*\*\*

La ricorrente ha prestato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca attività di docente ininterrottamente per 10 anni dall'a.s. 2001/02 all'a.s. 2014/015 (doc. 1,1a,1b,1c,1d,1e,1f,1h) per poi essere assunta a tempo indeterminato (doc. 2) con decorrenza giuridica 1.09.015 con i



punti riconosciuti con servizio prestato anche presso le scuole pareggiate-paritarie.

La docente presta servizio presso I.S.I.S. "D. Abruzzi politecnico del mare" di Catania ( doc.3)

La ricorrente con domanda di mobilità (doc.4) per l'anno scolastico 018/019 ha chiesto all'amministrazione scolastica la valutazione del servizio dalla stessa prestato presso le scuole paritarie ivi elencate ( doc.4a,4b,4c) sia ai fini della mobilità nonché ai fini della ricostruzione della carriera nonché il riconoscimento per intero, ai fini economici e giuridici , del servizio pre ruolo.

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in applicazione dell'art 485 del d.lvo 297/1994, con lettera di notifica e mail, (doc.5, 6) ha omesso di valutare il predetto servizio pre ruolo per intero operando una palese discriminazione tra il servizio prestato nel corso del pre ruolo ed il servizio effettivamente prestato dalla docente una volta immessa in ruolo sia ai fini della mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera.

Detta incongruenza trae origine dalla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI ( doc.7) di cui alla Ordinanza ministeriale del 8.4.016 nell'ambito delle operazioni di mobilità laddove e della valutazione del servizio pre ruolo ai sensi del dlvo 287/1994 si è previsto che *" Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e*



*del servizio comunque prestato nelle scuole dell'infanzia comunali."*

Ora con riferimento alla Legge n. 62 del 10 marzo 2000, istitutiva della parità scolastica, e relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), per poi richiamare il successivo art. 2 comma 2 del D.L. 255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d'insegnamento negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, si è risolto l'equivoco derivante dal riferimento degli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs 297/94 alle sole scuole "pareggiate" e "parificate" ("agli effetti della carriera"), chiarendo che tale previsione legislativa va senz'altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un'espressa disposizione, l'art.1 bis D.L. 250/05, nel quale è precisato che: *"Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie"*.

Subito dopo l'approvazione della Legge n. 62/2000 ("Norme per la parità scolastica") l'art. 2 comma 2 del D. L. n. 255 del 2001, convertito il Legge 333/01 aveva disposto che *"i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

Il vero è che la ricorrente pur avendo avuto la possibilità di accettare incarichi a tempo determinato presso scuole statali sulla scorta dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento ha accettato, per alcuni anni, di svolgere il servizio alle



dipendenze della scuola paritaria **riconosciuto dallo stesso Ministero valido** ai fini della immissione in ruolo (doc.8) e per poi clamorosamente non vedersi riconosciuto detto servizio per la mobilità nonché per la ricostruzione della carriera e ciò sull'erronea applicazione del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970) nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94) da cui trae origine proprio l'allegata tabella di valutazione dei titoli.

L'Ill.mo Giudice adito dovrà accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente al pieno riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria al pari di quella statale, disapplicando contestualmente, perché illegittima, tutta la normativa di riferimento dell'amministrazione scolastica, gli atti antecedenti, connessi e consequenziali, nonché il sistema di valutazione dei titoli, per i seguenti

#### **MOTIVI**

1. Violazione e falsa applicazione della legge n. 62/ 2000, della L. n.333/ 2001 e del Dm n. 94/2016; Disapplicazione tabella valutazione titoli in parte qua;

Per tali ragioni, la stessa ha certamente diritto a vedersi riconosciuto il superiore servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria ed il relativo punteggio, stante la intervenuta vigenza delle disposizioni contenute nella legge n. 62 del 2000, nonché nella legge n. 333 del 2001, disposizioni non contemplate nell'applicato T. U n. 297 del 1994 e che con esso si pongono in aperto contrasto.

A tal proposito l'art 1 bis del dl 250/2005 convertito nella legge 27 del 3.2.06 interviene proprio sulla disciplina delle scuole non statali riconducendo a due tipologie individuate dalla



legge 62/2000 e cioè le scuole non paritarie e quelle paritarie riconosciute, abrogando alcune norme del d.lvo del 297/1994,( artt 343 a 356) creandosi così tre forme di equiparazione: a) *la parificazione* limitata alle scuole elementari il cui riconoscimento è effettivo di istituzione privata , e le cui scuole devono essere gestite da associazioni e/o enti stipulando una convenzione con il provveditore agli studi con obblighi analoghi alle istituzioni statali: *il riconoscimento legale* che non è altro che un provvedimento adottato dal Miur che attribuisce validità e titoli a studi ed esami nella scuola secondaria non statale, subordinato ad alcuni requisiti( es. idoneità della sede ..) con compito di vigilanza del direttore generale competente e sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi prescritti:Il pareggiamento che è un istituto limitato alle scuole tenute da enti pubblici o ecclesiastici e rappresenta la migliore forma di equiparazione della scuola pubblica.

Per ottenere il pareggiamento oltre ai requisito per il riconoscimento legale sono previste altre ed ulteriori presupposti( uguali a quelli previsti per la scuola statale) nonché al trattamento economico;

Nella caso di specie la ricorrente ha prestato servizio presso istituti pareggiati e paritari avendo tutti i superiori requisiti ne consegue che la stessa ha certamente diritto a vedersi riconosciuto il superiore servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria e con esso del relativo punteggio stante la intervenuta vigenza della legge 62 del 2000 nonché della legge n. 333 del 2001 non contemplata nell'applicato T. U n. 297 del 1994 che con esso si pongono in aperto contrasto.

Difatti i servizi valutabili ai fini della mobilità, come espressamente statuito nelle note comuni alle tabelle di



valutazione del CCNI mobilità, sono quelli espressamente ed erroneamente indicati dall'art. 485 del D.L.vo 297/1994, disposizione che esclude totalmente i servizi prestati nelle scuole paritarie i quali, pertanto, non sono valutabili ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera.

Tale esclusione illegittima è inoltre confermata nella *"tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda d'ufficio e del personale docente"* del CCNL del 8.4.016 la quale, a pag. 71, dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera".

Orbene, la disposizione normativa suindicata si pone in aperto contrasto sia con le superiori disposizioni normative interne, che con quelle richiamate dalla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE.

Il paradosso consiste nella circostanza per cui l'art. 485, disposizione richiamata dall'amministrazione resistente nella parte in cui non riconosce il predetto servizio svolto dai docenti nella scuola paritaria, non poteva includere le odierne scuole paritarie (istituite con l. 62/2000) fra le scuole non statali, essendo stato pubblicato ben prima dell'entrata in vigore della legge n. 62 /2000, legge che, nel riformare in toto l'intera materia delle scuole non statali, definisce ora le scuole paritarie come *"tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6)"*.

In buona sostanza, la legge 10 marzo 2000 n. 62 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo



studio e all'istruzione), pone alla base del sistema nazionale di istruzione odierno il binomio scuole statali - scuole paritarie private e degli enti locali.

Detta legge, riconoscendo le scuole paritarie come scuole costitutive del sistema nazionale di istruzione, ne disciplina, al contempo, i requisiti per il loro riconoscimento (v. comma 4).

In particolare, secondo la legge n. 62, si definiscono scuole paritarie gli istituti scolastici *che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie, caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia previste dalla legge* (tra cui, fondamentale, la piena libertà in relazione all'orientamento culturale ed all'indirizzo pedagogico-didattico; il dovere di accogliere chiunque richieda di iscriversi; la non obbligatorietà per gli alunni delle attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa; un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; la disponibilità di locali arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti; l'istituzione e funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; il personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore).

Alla luce delle superiori argomentazioni, non v'è chi non veda come la disposizione di cui all'art. 485, commi 1 e 3, norma che continua a trovare attualmente applicazione, nonostante il suo aperto contrasto con una legge entrata in vigore in epoca successiva, si appalesa illegittimo e dovrà, pertanto, essere



disapplicato.

Detta disposizione, tra l'altro, si pone in contrasto anche con il d.l. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella **Legge 20 agosto 2001, n. 333**, laddove all'art. 2, comma 2, (tutt'oggi in vigore) con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie ( di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 ), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Sul punto, recente giurisprudenza ha stigmatizzato il principio secondo cui " *il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola, costituendo tale soggetto (cioè la scuola paritaria) una istituzione che assolve ad un servizio pubblico.*" ( T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2049).

In applicazione di tale norma di legge, anche le tabelle di valutazione di titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto la traduzione di pari punteggio per il servizio svolto "nelle **scuole statali o paritarie** di ogni ordine e grado".

Inoltre il legislatore, nell'ultima procedura concorsuale per l'assunzione dei docenti, ha previsto espressamente che, ai sensi del dm 94/016 appariva " *opportuno definire in analogia con la valutazione dei titoli... la valutabilità del servizio prestato sullo*





*specifico posto o classe di concorso presso le istituzioni statali, paritarie e dell'istruzione e formazione professionale che erogano percorsi preposti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione"* (doc.9).

Per le argomentazioni che precedono, sia l'art. 485 del d.lvo 297/1994 nella parte in cui dispone che *il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile*, sia la disposizione secondo cui *il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera* (ex tabella valutazione dei titoli del CCNI 2016), dovranno essere disapplicate ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 cc ed art. 40 c. 1 ultimo cpv. del d.lgs 165/2001, con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, anche ai fini della graduatoria della mobilità, del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari di cui in premessa.

La tabella di valutazione dei titoli, nella parte oggetto di gravame, è **in aperto contrasto** persino con la nota della ragioneria centrale dello Stato n. 0069064 del 4 agosto 2010, ai sensi della quale la L. 62/00 *"nulla ha modificato in materia di riconoscimento servizi pre ruolo svolti....* (doc. 10)

Inoltre, sull'argomento, v'è anche da sottolineare che l'ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna, con nota Prot. n. 1046, ha chiesto al MIUR *opportuni chiarimenti relativamente alla riconoscibilità o meno , ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000, del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo , presso una Scuola paritaria dell'Infanzia comunale, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale* (doc.11).

Anche la Giurisprudenza di merito si è occupata dell'argomento, stabilendo il superiore principio: *"Va rimarcato*



come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com’è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest’ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell’art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l’entrata in vigore della Legge n.62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D.lgs. 16/4/1994, n. 297” (**Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014**).

Sotto tale profilo e per i superiori motivi, pertanto, la normativa applicata dall’amministrazione resistente, oltre ad



essere ritenuta illegittima, dovrà altresì essere disapplicata, con conseguente accoglimento del presente ricorso.

2. Violazione e falsa applicazione di legge. Disparità di trattamento dei lavoratori sotto il profilo delle identiche mansioni di lavoro. Riconoscimento per intero del punteggio.

Il richiamato art. 485 del d.lgs 297/1994 e con esso ,a tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI sono da ritenersi illegittimi anche sotto un ulteriore profilo.

In altre parole la disposizione in esame impedisce il riconoscimento di un servizio che, invero, viene viceversa riconosciuto nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento valide ai fini dell'individuazione dei docenti da immettere in ruolo, nonché per le nomine a tempo determinato.

Conseguentemente, **con l'avvenuta assunzione, la ricorrente ha definitivamente perduto la possibilità di dichiarare e vedersi riconosciuto lo stesso servizio di insegnamento pre-ruolo prestato però nelle scuole paritarie** (che ha contribuito in termini di punteggio ad ottenere l'immissione in ruolo) ai fini della ricostruzione di carriera, della determinazione dell'anzianità di servizio ex art. 485 del T.U. 297 / 1994, con l'ulteriore conseguenza che il relativo punteggio non può essere computato nemmeno ai fini della mobilità annuale, né tantomeno ai fini della formazione delle graduatorie di istituto.

Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, è evidente come sia necessario estendere al docente di scuola paritaria gli effetti giuridici riconosciuti, anche in termini di punteggio, al docente statale.

A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti



paritari ( vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/00, la successiva L. 27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08).

In particolare la C.M.163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati debbano: “*dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifiche abilitazione*” e, altresì, “*dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale scuola è conforme ai contratti collettivi di settore*”, pervenendo così ad una **piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati.**

L’art. 2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “*valutati nella stessa misura*”, né vi sarebbe ragione alcuna di limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “Disposizioni sulla legge in generale), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente, stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera.

Sul punto la Giurisprudenza nazionale, con la recente sentenza n. 3967/016 resa dal Tribunale di Roma, in accoglimento di un ricorso patrocinato dal sottoscritto difensore, **ha cristallizzato il principio della disapplicazione del T.U 297/1994**, nella parte in cui opera una discriminazione per il servizio pre ruolo, **riconoscendo, conseguentemente, per intero il punteggio** prestato dal docente “*in applicazione della normativa*



*nazionale da disapplicare, l'amministrazione scolastica ha riconosciuto alla ricorrente un punteggio inferiore a quello che le sarebbe dovuto spettare qualora non fosse stata applicata alcuna discriminazione tra i lavoratori. Infatti la normativa nazionale prescrive che il servizio di anni pre-ruolo, per quanto attiene la mobilità volontaria ed a parità di ordine d'istruzione, ha ancora una valutazione ridotta del 50% rispetto al servizio svolto nel ruolo di appartenenza. Se poi si passa al calcolo del punteggio per gli anni di servizio pre-ruolo per la mobilità d'ufficio, o per le graduatorie interne d'Istituto, il valore del punteggio di tale servizio è calcolato nel seguente modo: per i primi 4 anni spettano 3 punti ogni anno, e per gli anni pre-ruolo successivi ai primi quattro il punteggio si riduce addirittura a soli 2 punti ogni anno. In sostanza, mentre un anno di ruolo viene valutato, per la mobilità degli insegnanti, 6 punti, la valutazione del punteggio pre ruolo per la mobilità volontaria vale la metà, cioè 3 punti. Riepilogando si ha che per la mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, e per la compilazione delle graduatorie interne d'Istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari, la valutazione del punteggio pre-ruolo viene così determinata: 3 punti per ognuno dei primi 4 anni e 2 punti per ogni anno di pre-ruolo eccedenti i quattro anni suddetti, mentre per la mobilità volontaria il punteggio di preruolo vale unicamente 3 punti ogni anno. Occorre rilevare che questo calcolo del punteggio sull'anzianità di servizio pre-ruolo è anch'esso in netto contrasto con la direttiva europea 1999/70 che vorrebbe lo stesso punteggio per anni di ruolo e anni di pre-ruolo, almeno per la stessa tipologia d'insegnamento, nel caso di specie docente di sostegno".*

Alla luce delle superiori argomentazioni, appare evidente che il mancato riconoscimento degli incarichi de quibus in favore della ricorrente sia causa di una lampante violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e parità retributiva.



In altre parole, la mancata e piena valorizzazione del servizio pre ruolo, comportando una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), contrasta altresì con il connesso principio di non discriminazione tra lavoratori, di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 ed all'art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01, anche ai fini della successiva ricostruzione della carriera.

Tali palesi violazioni appena argomentate, non possono non portare alla logica conseguenza della disapplicazione della normativa citata, a favore di un rispetto pieno del diritto comunitario.

Il palese ed insanabile contrasto sinora evidenziato tra le previsioni del diritto europeo (clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) da un lato, e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico (art. 485 del d.lvo. 297 del 1994, peraltro superata ), dall'altro, non può che essere risolto in favore delle prime, attraverso la disapplicazione delle ultime, in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti.

Di conseguenza, la ricorrente avrà diritto al riconoscimento del servizio prestato per 14 anni nella scuola paritaria per intero negli anni scolastici di cui in premessa oltre al riconoscimento, in favore della stessa e previa disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con quella comunitaria, di ulteriori  $6 \times 10 = 60$  **punti** in relazione ai dieci anni di servizio prestati nella paritaria (6 punti per ciascun anno al pari del servizio di ruolo prestato), per un totale di 60 punti oltre i 45 già riconosciuto + 6 e così complessivamente **111 punti da destinarsi ai fini della mobilità 2018/2019 e seguenti.**

Il principio de quo è stato di recente affermato anche dal



Tribunale di Napoli con ordinanza n. 16877/2016 del 06/09/16, , nonché dei Tribunali di Mantova, Lanciano e Caltagirone , con cui si è affermato *“il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente”*.

In ultimo anche la Corte di legittimità ha del resto in plurime occasioni rilevato come il servizio prestato presso istituti non statali o pareggiati laddove sussista identità di titolo durata degli anni scolastici orari e programmi debba essere parificata a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali”( Cass 16623/012).

Che in ultimo anche il **Tribunale di Prato** ha statuito che *“preso atto di ciò, a parere di questo Giudicante, non sussistono ragioni giuridiche per escludere l'efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale”né, per escludere la valutazione del servizio di cui trattasi ai fini che ci occupano, si potrebbe fondatamente valorizzare il riferimento operato dagli artt. 360, commi 6 e 485, del D.lgs. n. 297/94 al riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate", essendo, ad avviso del Tribunale, del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole "paritarie".( sentenza n. 98/2017 Tribunale di Prato, sentenza Tribunale*



di Patti n. 99/2018 del 29 gennaio 2018 )

In ultimo il **Tribunale di Caltagirone** su ricorso patrocinato da questo difensore ha statuito ( Sentenza n. 295/2017 pubbl. il 06/06/2017 ) che *“Il decreto legge (art. 1bis D.L. 250/2005) ha infatti inteso prevedere in via d’urgenza un riordino delle scuole non statali “riconducendole” o alle scuole paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62 o alle scuole non paritarie. Peraltro lo stesso comma 7 dell’art. 1bis ha espressamente indicato le norme del Testo Unico che intendeva abrogare e tra esse non compare il citato art. 485. A ben vedere nel caso di specie non si tratta dunque di applicare analogicamente o estensivamente una norma, né tantomeno di valutare i profili di fondatezza di una questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge, bensì di una successione di leggi, tra loro non incompatibili..*

Il **Tribunale di Roma** su ricorsi patrocinati di questo difensore ha avuto modo di acclarare ( Sentenze n. 2652/2017 pubbl. il 16/03/2017 RG n. 33051/2016, Sentenza n. 2962/2017 pubbl. il 28/03/2017 ; Sentenza n. 2651/2017 pubbl. il 16/03/2017 , Sentenza n. 2864/2017 pubbl. il 23/03/2017) *“l’illegittimità del mancato riconoscimento alla ricorrente, tanto in sede di ricostruzione della carriera che ai fini della menzionata procedura di mobilità, del servizio prestato presso la scuola paritaria e della tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI , nella parte in cui non riconosce la valutabilità ai fini dell’effettuazione della procedura di mobilità di tale servizio, trattandosi di disposizione, in quest’ultimo caso, di natura contrattuale in contrasto con le menzionate disposizioni di legge con conseguente nullità della stessa per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva imposti dall’art. 40, comma 1, ult. cpv. d.lgs. 165/2001 (“...Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle pre-stazioni ai*





*fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge") e sua disapplicabilità ai sensi del combinato disposto del comma 3 quinquies dello stesso articolo ("...Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile...") e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. (specificamente in tal senso Trib. Napoli del 6.9.2016, rg. 16877/2016 Giud. Armato). (doc. da 12 a 18)*

In tal senso, si è recentemente pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con ordinanza del 10/11/2017, ha accolto l'istanza cautelare proposta, esprimendosi nei termini che seguono: "... Considerato che, la questione controversa è stata decisa da questa Sezione in senso favorevole agli appellanti, con l'ordinanza n. 951 del 2017 pubblicata il 07/03/2017, che ha affermato non soltanto la giurisdizione del G.A. su caso analogo, ma anche che *"le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio preruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)"*, e ciò nonostante in tale ordinanza si sia disattesa (almeno per la fase cautelare e limitatamente alla sommaria deliberazione del fumus ivi svolta) l'asserita (esatta) equivalenza tra servizio pre-ruolo e servizio in ruolo. Rilevato che pertanto l'appello,



*allo stato, pare presentare apprezzabili elementi di fumus e che la mancata valutazione del ser-vizio pre-ruolo compromette l'attività didattica esercitata dall'appellante .....*".

Del resto, parte ricorrente ha lavorato nelle medesime condizioni lavorative dei colleghi statali, ha contribuito alle spesa pubblica per mezzo degli istituti paritari sostituiti di imposta, al pari dei colleghi statali, sviluppando esperienze e professionalità pari a quelle maturate dai colleghi che hanno prestato servizio presso istituti pubblici, ha sostenuto esami di Stato con commissari dipendenti dell'amministrazione statale!

La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 16623 dell'1/10/2012, ha affermato che *"In tema di personale docente delle scuole statali, l'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970, convertito nella legge n. 576 del 1970, che prevede, ricorrendone le condizioni di merito, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Corte costituzionale, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareg-giato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di stu-dio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi esclu-dere, in assenza di tale omogeneità, l'irragionevolezza della mancata estensione del beneficio."*.

Lo stesso principio è stato affermato in una successiva pronuncia, la n. 1749 del 30/1/2015.

Si legge, infatti, nella motivazione di quest'ultima sentenza, *"La sentenza impugnata, con motivazione adeguata e corretta, ha affermato che l'incarico di docenza civile presso scuola militare (nella specie una scuola allievi sottoufficiali) non è ricompreso tra quelli presi in considerazione dalla L. n. 576 del 1970, art. 1 ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, e non può essere assimilato,*



*per il carattere eccezionale della norma, ai rapporti di lavoro suscettibili di valutazione nella posizione di ruolo. L'affermazione è corretta, atteso che la norma richiamata prevede il riconoscimento del servizio prestato presso scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, con norma che (la regola essendo quella della computabilità del solo servizio di ruolo) ha carattere eccezionale, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva. In tale contesto, mentre non è decisivo il carattere statale della scuola presso la quale il servizio è prestato, rilevando solo l'insegnamento presso le scuole aventi i caratteri suddetti, la ricorrente non ha dedotto che la scuola militare in questione sia equiparabile alle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica per modalità di accesso all'insegnamento, status giuridico del lavoratore e svolgimento della carriera (non essendo invece sufficiente il mero riconoscimento giuridico del titolo per i discenti e la sua equipollenza con il titolo rilasciato dagli istituti professionali, che sono aspetti che attengono alla posizione del discente più che del docente).”*

Ebbene, tenuto conto che l’art. 40, comma 1 ultimo capoverso, del d.lgs. 165/2001 prevede che “Nelle materie ..... della mobilità... la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge” e che il comma 3 quinquies del medesimo prevede che “Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” deve ritenersi che i CCNI richiamati, nella parte in cui escludono, in relazione al servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie, l’attribuzione dei punteggi per ogni anno di servizio viceversa previsti per il pre ruolo nelle scuole statali violino – in una materia, quella della mobilità, in cui la contrattazione collettiva è espressamente



ammessa nei soli limiti previsti dalla legge, l'assetto normativo che precede.( V . in tal senso anche il **Tribunale di Messina** con sentenza n. 634/2018 pubbl. il 04/04/2018 RG n. 6339/2016)

In tal senso la ricorrente ha reiterato istanza( all.d) volta al riconoscimento del pre ruolo, senza esito alcuno e con il predetto ricorso ha interesse al riconoscimento del diritto soggettivo e lo scorrimento della graduatoria di mobilità.

In ultimo il Tribunale di Roma con sentenza n. 5444/2018 ha sancito che “ *La citata disposizione contrattuale è in contrasto con le menzionate disposizioni di legge con conseguente nullità della stessa per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva imposti dall'art. 40, comma 1, ult. cpv. d.lgs. 165/2001 (“...Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”) e sua disapplicabilità ai sensi del combinato disposto del comma 3 quinquies dello stesso articolo (“...Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile...”)* e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. (Anche specificamente in tal senso Trib. Napoli del 6.9.2016, rg. 16877/2016 Giud. Armato).

Ciò posto la ricorrente, come sopra rappresentata difesa e domiciliata , chiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro, voglia, previa disapplicazione della normativa interna confligente con quella comunitaria, accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

- 1) Pertanto ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1



ultimo cpv del d.lgs 165/01 detta disposizione delle note comuni allegare al C.C.N.L. per la mobilità docenti a.s. 018/019 e dell'art 485 dlvo 297/1994 nella parte in cui dispone che *il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile* deve essere disapplicata con contestuale affermazione del diritto soggettivo della ricorrente al riconoscimento anche ai fini della graduatoria della mobilità, della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari di cui in premessa.

2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio di insegnamento prestato negli anni di cui *infra (dall'a.s. 2001/02 all'a.s. 2014/015)* alle dipendenze degli istituti paritari nella stessa misura in cui viene valutato nelle scuole statali nonché ordinare all'amministrazioni resistenti la rettifica del punteggio ottenuto, poiché in contrasto sia con la normativa nazionale L. 62/2000 nonché con la normativa comunitaria (direttiva CEE 77/1990) e per l'effetto riconoscere il servizio pre ruolo ai fini della mobilità della scuola prestato dalla docente nella paritaria al pari di quello prestato nella scuola statale;

3) Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'ufficio scolastico provinciale competente all'emanazione di tutti gli atti necessari per il riconoscimento del predetto servizio ed all'attribuzione del relativo punteggio di **111 punti** da destinarsi ai fini della **mobilità, della ricostruzione della carriera**, ottenuti sommando (10annix6punti=60+45punti+6 punti per il ricongiungimento) già riconosciuti e conseguentemente ordinare all'amministrazione competente di adottare ogni provvedimento connesso e conseguenziale a tal fine necessario e comunque in aggiunta al



punteggio erroneamente riconosciuto nella mobilità docenti 018/019 previa corretta riformulazione della graduatoria da farsi valere anche nelle procedure di mobilità seguenti;

4) Ordinare all'amministrazione competente di adottare ogni provvedimento connesso e conseguenziale a tal fine necessario e comunque di provvedere alla rettifica del punteggio erroneamente ad oggi alla stessa riconosciuto nella procedura di mobilità 2018/2019 e seguenti.

5) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario;

*Nota fiscale: si dichiara che il valore della causa è indeterminato e pertanto al quale corrisponde un contributo unificato pari a euro 259,00. (doc.19)*

Messina/ Catania 31.7.18

*Avvocato*

*Vincenzo La Cava*

*Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti*  
(art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica



del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la  
ricorrente,

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione  
con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi  
dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per  
pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i  
docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale  
docente di ruolo, anno scolastico 2018/2019 scuola  
secondaria di II grado, infanzia, di tutti i docenti immessi in  
ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano  
ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI – Mobilità Scuola  
2018/019, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s.  
2018/19, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola  
secondaria di II grado partecipanti alla procedura di  
mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2018/019  
attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del  
MIUR.

<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami/2>  
mi /2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti  
dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede,  
numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome della ricorrente e indicazione



dell'Amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso ;

d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2017/2018 scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2018/19, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di II grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2018/019;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Messina/Catania 31.7.18

*Avvocato*

*Vincenzo La Cava*

